



COMUNE DI TRESORE CREMASCO
Provincia di Cremona

DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2023 DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Proposta di Delibera di C.C. n. 18/2023

CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2023

Proposta di Delibera di C.C. n. 19/2023

APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

Proposta di Delibera di C.C. n. 20/2023

Allegato 10

all'atto di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

*“APPROVAZIONE BILANCIO DI
PREVISIONE 2023-2025”*

OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2023 DELL'ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 3 del D.lgs. n. 360/1998 di istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF che attribuisce ai comuni, che hanno adottato il regolamento adottato di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la possibilità di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002;

PRECISATO che:

- L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

RICHIAMATO il D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008;

RICHIAMATO il D.L. n. 93/2008, convertito nella Legge n. 126/2008, che all'art. 1, comma 7 testualmente recita: “ Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché alla sezione delle autonomie. ”;

RICHIAMATE:

- La delibera di C.C. n. 5/2001, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata istituita ed applicata, a decorrere dall'esercizio 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,2%;
- La delibera di G.C. n. 3/2002, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stata applicata, a decorrere dall'esercizio 2002 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%;
- La delibera di C.C. n. 12/2007, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con la definizione dell'aliquota nella misura dello 0,4%;
- Le delibere di C.C. n. 46/2007, n. 4/2009, n. 11/2010, n. 12/2011, n. 25/2012, n. 26/2013, n. 29/2014, n. 18/2015, n. 14/2016, n. 7/2017 e n. 4/2018 con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,4% per il periodo dall'anno 2008 all'anno 2018;
- La delibera di C.C. n. 8/2019, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF veniva aggiornata, passando dallo 0,4% allo 0,5%, al fine di poter affrontare le maggiori spese previste per l'esercizio 2019 e successivi;
- La delibera di C.C. n. 14/2020, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% per l'anno 2020;

- La delibera di C.C. n. 13/2021, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,5% per l'anno 2021;
- La delibera di C.C. n. 23/2022, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale si rideterminava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7% per l'anno 2022;

VERIFICATO che le Leggi di stabilità per gli anni 2016, 2017 e 2018 avevano previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015 e che detta sospensione non è stata confermata dalla Legge di bilancio 2019 e successive;

PRESO ATTO che dalla fine dell'esercizio 2021 si è assistito ad un imponente aumento della spesa per tutte le utenze (energia elettrica – acqua potabile – gas naturale), situazione che è proseguita per l'anno 2022 e perdura, sia pure in misura minore, anche per l'anno in corso; verificato altresì che nel mese di dicembre 2022 si è provveduto ad applicare l'aumento contrattuale dei dipendenti comunali, che anch'esso andrà a gravare sulle annualità 2023 e successive;

VERIFICATA altresì la necessità di procedere alla conferma dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7%, al fine di poter affrontare le maggiori spese previste per gli esercizi 2023 e successivi;

VISTI:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/12/2022 con cui i termini per l'approvazione del bilancio finanziario 2023/2025 vengono prorogati al 31/03/2023;
- L'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022 che recita: *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*;
- La circolare del Ministero dell'Interno n. 52/2023, con la quale è stato disposto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali al 31 maggio 2023;

VISTI:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- La Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere favorevole dall'Organi di Revisione Contabile;

CON VOTI favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da n. ____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. **Di confermare**, per l'anno 2023, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF approvata con delibera di C.C. n. 23/2022 nella misura dello 0,7%, al fine di poter affrontare le maggiori spese previste per gli esercizi 2023 e successivi;
2. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. _____, astenuti n. _____, contrari n. _____, resi da n. _____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

3. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 18 DEL 19-05-2023
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2023 DELL'ALiquOTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Trescore Cremasco, 19-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galbiati Alfredo



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 18 DEL 19-05-2023
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2023 DELL'ALiquOTA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF**

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Trescore Cremasco, 19-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Galbiati Alfredo

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

(Provincia di CREMONA)

Verbale n. 43 del 23/05/2023

Oggetto: ***Parere dell'Organo di Revisione in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale aventi per oggetto: "Determinazione per l'anno 2023 dell'aliquota dell'addizionale comunale Irpef".***

Il Revisore

visti:

- Il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- La Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022);

richiamate:

- la deliberazione del C.C. n. 18 del 2022 (tenendo conto di quelle degli anni precedenti) con cui si rideterminava l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,7% per l'anno 2022;
- il parere tecnico e contabile, entrambi favorevoli

preso atto che nel 2022 si è assistito al permanere dell'aumento della spesa per le utenze (energia elettrica, acqua potabile, gas naturale) che persiste nell'anno corrente;

VERIFICATA

la necessità di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF pari allo 0,7% al fine di fronteggiare le spese previste per l'anno 2023 e seguenti

ESPRIME

parere favorevole alle modifiche proposte e riportate in oggetto.

Milano, 23 maggio 2023

IL REVISORE
LUCA BOTTERO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge n. 160/2019;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge n. 160/2019, che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- 748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
- 754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.
- 756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.
- 757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- N. 9/2019 e n. 10/2019, con le quali l'Ente aveva provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla Legge n. 147/2013;
- N. 28/2020 con la quale l'Ente aveva determinato le aliquote della *nuova IMU* per l'anno 2020;
- N. 30/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della *nuova IMU* - Imposta Municipale Propria;
- N. 12/2021 con la quale l'Ente aveva confermato le aliquote IMU per l'anno 2021;
- N. 22/2022 con la quale l'Ente aveva confermato le aliquote IMU per l'anno 2022;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che testualmente recita: *"169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTI:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno in data 13/12/2022 con cui i termini per l'approvazione del bilancio finanziario 2023/2025 vengono prorogati al 31/03/2023;
- L'art. 1, comma 775, della Legge n. 197/2022 che recita: *"In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023"*;
- Il decreto del 19 aprile 2023 del Ministero dell'Interno che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 maggio 2023;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede: *"Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."*;

VISTA la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTI:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- La Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023);

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall'organo di revisione contabile;

CON VOTI favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da n. ____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Per le causali di cui in premessa narrativa, di confermare per l'anno 2023, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (*nuova IMU*), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

ALIQUOTA 6 PER MILLE	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE CLASSIFICATE UNICAMENTE NELLE CATEGORIE CATASTALI A1 –A8 –A9 Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il <i>possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente</i>. L’aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 <u>nella misura massima di una unità pertinenziale</u> per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. Si applica l’aliquota per l’abitazione principale all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualunque momento, rientrarvi o dell’eventuale coniuge, con lo stesso convivente. Si applica l’aliquota per abitazione principale alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
COMODATO AD USO GRATUITO ALIQUOTA 10,6 PER MILLE	La base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9, concesso in comodato a parenti in linea retta entro il 1°grado a condizione: • Che sia utilizzata da questi come abitazione principale, con contratto registrato, per abitazione e pertinenza; • Che il comodante: ➤ possieda un solo immobile in Italia, oltre a quello adibito ad abitazione principale, non di lusso, nel territorio in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato; ➤ deve risiedere e avere la sua dimora abituale nello stesso comune in cui l’immobile è concesso in comodato ➤ deve presentare la dichiarazione IMU che attesti il possesso dei requisiti. • Il contratto sia registrato, redatto in forma scritta. Per riconoscere l’agevolazione, TUTTE le condizioni devono sussistere contemporaneamente.
ALIQUOTA 10,6 PER MILLE	Si applica ai fabbricati classificati in categoria D (esclusi D/10) comprese le aree fabbricabili.
ALIQUOTA 1,0 PER MILLE	Si applica ai fabbricati classificati in categoria D/10, fabbricati rurali strumentali
ESENTI	BENI MERCE (art. 1, c. 751, L. 160/2019) TERRENI AGRICOLI, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; sono immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva

	indivisibile e inusucapibile COOPERATIVE EDILIZIE immobili a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se assegnate a studenti universitari soci assegnatari IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE
RIDUZIONE per contratti a canone concordato	Riduzione al 75% dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato
ALIQUOTA ORDINARIA 10,6 PER MILLE	Per tutte quelle casistiche non specificatamente ricomprese nei punti precedenti

- 2) Di dare atto che le suddette aliquote entrano in vigore il giorno 1° gennaio 2023;
- 3) Di dare atto che per eventuali casistiche non specificate al punto 1), si applica quanto sancito dai commi da 748 a 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, così come dettagliati in premessa narrativa;
- 4) Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. _____, astenuti n. _____, contrari n. _____, resi da n. _____ consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 19 DEL 19-05-2023
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2023

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Trescore Cremasco, 19-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galbiati Alfredo



COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 19 DEL 19-05-2023
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2023

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Trescore Cremasco, 19-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Galbiati Alfredo

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

(Provincia di CREMONA)

Verbale n. 42 del 23/05/2023

Oggetto: ***Parere dell'Organo di Revisione in merito alle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale aventi per oggetto: "Conferma aliquote nuova IMU anno 2023".***

Il Revisore

visti:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";
- le modifiche proposte dal Servizio Tributi;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.);

richiamate:

- la deliberazione del C.C. n. 19 del 2023 con cui vengono confermate le aliquote IMU per l'anno 2023;
- il parere tecnico e contabile, entrambi favorevoli

ESPRIME

parere favorevole alle modifiche proposte e riportate in oggetto.

Milano, 23 maggio 2023

IL REVISORE
LUCA BOTTERO

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...”*;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto*

che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per gli anni 2022-2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 256.825,79 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2023, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Visto che l'articolo 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999 prevede che *"L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali"*;

Considerato che, sulla base della banca dati dell'utenza comprendente il numero di soggetti, le superfici, le attività esercitate, le dimensioni dei nuclei familiari ed utilizzando i coefficienti ka, kb, kc e kd, la piena copertura del costo complessivamente sopra quantificato, viene raggiunta attraverso l'applicazione delle tariffe per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche indicate nell'Allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima;

Dato atto che ai sensi del d. Lgs 504/92, art. 19, alle tariffe così determinate è necessario applicare l'incremento dato dalla tariffa provinciale, che ad oggi è pari al 5 per cento;

Richiamato l'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visti gli allegati pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile servizio tributi e dal Responsabile del servizio finanziario, così come

previsto dall'art.49, I° comma, del Dlgs.267/00 come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;

Visto il parere dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di approvare per l'anno 2023 i coefficienti e le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di dare atto che le tariffe, a seguito dell'approvazione del Consiglio Comunale, entreranno in vigore a far data dal 01.01.2023;
4. Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs. n. 504/1992, è da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente;
5. Di stabilire che le date per il pagamento della TARI per l'anno 2023 verranno successivamente stabilite mediante disgiunto atto adottato dalla Giunta Comunale;
6. Di provvedere ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998;

Successivamente, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, il Consiglio Comunale con voti favorevoli n. ____, astenuti n. ____, contrari n. ____, resi da consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 20 DEL 22-05-2023
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Trescore Cremasco, 22-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Galbiati Alfredo



COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

**PROPOSTA N. 20 DEL 22-05-2023
DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2023

**PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Trescore Cremasco, 22-05-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Galbiati Alfredo

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

Provincia di Cremona

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il **piano finanziario**, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatica avente ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2023

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	34.004,46 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	18.001,85 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	17.194,71 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	101.919,74 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	47.789,07 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		20.673,42 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		27.439,09 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COal Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		66,72 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		11.157,01 €
	Acc Accantonamento	3.244,37 €	
		- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	
		0,00 €	
		- di cui per crediti	
		3.244,37 €	
		- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	
		0,00 €	
		- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	
		0,00 €	
	R Remunerazione del capitale		11.626,74 €
	Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €
	CK proprietari		0,00 €
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tv Costi operativi variabili previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tv Costi operativi incentivanti variabili art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
	COexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.1 del MTR-2		0,00 €
	CQexp tf Costi operativi fissi previsionali art. 9.2 del MTR-2		0,00 €
	COI tf Costi operativi incentivanti fissi art. 9.3 del MTR-2		0,00 €
AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		3.083,15 €
	ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		18.509,94 €
	fattore sharing b	0,60	coefficiente gradualità γ
			0,40
		fattore sharing ù	0,40
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		1.849,89 €
RC Conguagli variabili	b(1+ù)ARCONAI Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		15.548,35 €
	RCTv Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €
	di cui: Residuo RCND	0,00 €	
	Residuo RCU	0,00 €	

RC Conguagli fissi	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COSexp		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe variabili a-2		0,00 €	
	RCtf Componente a conguaglio relativa ai costi fissi			0,00 €
	di cui: Residuo RCU		0,00 €	
	RC18 (da PEF 2020)		0,00 €	
	RC19 (da PEF 2021)		0,00 €	
	recupero scostamento COVexp		0,00 €	
	recupero scostamento COQexp		0,00 €	
	recupero scostamento COexp		0,00 €	
	recupero scostamento tariffe fisse a-2		0,00 €	
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili			24.136,00 €
	Oneri fissi			3.372,00 €
Voci libere per costi variabili:	Voce libera 4 €	0,00 €	Voce libera 5 €	0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €		
Voci libere per costi fisse:	Voce libera 1 €	0,00 €	Voce libera 2 €	0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €		
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe			1,50%
	TVa-1 Costi totali anno precedente			254.941,19 €
Costi variabili effettivi				191.643,13 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				0,00 €
Dv detrazioni variabili di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				1.939,48 €
ÓTV - Totale costi variabili				189.703,65 €
Costi fissi effettivi				111.583,81 €
Riclassificazione Arera (delta) per vincolo su costi anno precedente				44.461,67 €
Df detrazioni fisse di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020				0,00 €
ÓTF- Totale costi fissi				67.122,14 €
Costi totali	ÓT = ÓTF + ÓTV			256.825,79 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\dot{O}Td = Ctuf + Ctuv$ € 211.059,43	% costi fissi utenze domestiche	82,18%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \dot{O}TF \times 82,18\%$	€ 55.160,97
		% costi variabili utenze domestiche	82,18%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \dot{O}TV \times 82,18\%$	€ 155.898,46
Costi totali per utenze NON domestiche	$\dot{O}Tn = Ctnf + Ctnv$ € 45.766,36	% costi fissi utenze non domestiche	17,82%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \dot{O}TF \times 17,82\%$	€ 11.961,17
		% costi variabili utenze non domestiche	17,82%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \dot{O}TV \times 17,82\%$	€ 33.805,19

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tari per il 2023 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\dot{O}Td = Ctuf + Ctuv$	€ 211.059,43	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 55.160,97
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 155.898,46

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\dot{O}Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 45.766,36	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 11.961,17
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 33.805,19

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili accessori</i>	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	Un componente	45.183,33	0,84	388,83	0,60	0,303151	53,914565
1 .2	Due componenti	43.060,00	0,98	341,83	1,40	0,353677	125,800653
1 .3	Tre componenti	35.025,33	1,08	270,33	1,80	0,389766	161,743697
1 .4	Quattro componenti	21.468,00	1,16	160,17	2,20	0,418638	197,686741
1 .5	Cinque componenti	5.533,17	1,24	38,67	2,90	0,447509	260,587068
1 .6	Sei o piu' componenti	2.385,17	1,30	21,17	3,40	0,469163	305,515873

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	736,00	0,51	4,20	0,218492	0,601260
2 .2	Campeggi, distributori carburanti	207,00	0,80	5,51	0,342733	0,788796
2 .4	Esposizioni, autosaloni	2.776,00	0,43	3,55	0,184219	0,508208
2 .8	Uffici, agenzie	1.661,00	1,13	9,30	0,484111	1,331362
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	740,00	0,58	4,78	0,248481	0,684291
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	156,00	1,11	9,12	0,475542	1,305593
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	162,00	1,52	12,45	0,651193	1,782307
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idra)	3.769,00	1,04	8,50	0,445553	1,216836
2 .13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	685,00	0,92	9,48	0,394143	1,357130
2 .14	Attività industriali con capannoni di produzione	6.519,00	0,91	7,50	0,389859	1,073679
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	3.612,00	1,09	8,92	0,466974	1,276962
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	992,00	4,84	39,67	2,073538	5,679046
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	488,00	3,64	29,82	1,559437	4,268948
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	955,00	1,76	19,55	0,754013	2,798723
2 .19	Plurilicenze alimentari e/o miste	114,00	1,54	21,41	0,659762	3,064995
2 .20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	100,00	6,06	49,72	2,596206	7,117776

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1 .1 Uso domestico-Un componente	9055	33.563,20		33.563,20	1.678,16	34.659,49	1.096,29	3,26%	1.732,97	54,81
1 .2 Uso domestico-Due componenti	9402	56.444,72		56.444,72	2.822,24	58.231,88	1.787,16	3,16%	2.911,59	89,35
1 .3 Uso domestico-Tre componenti	9871	58.083,50		58.083,50	2.904,18	57.375,60	-707,90	-1,21%	2.868,78	-35,40
1 .4 Uso domestico-Quattro componenti	9924	40.652,97		40.652,97	2.032,65	40.650,72	-2,25	%	2.032,54	-0,11
1 .5 Uso domestico-Cinque componenti	10375	12.433,40		12.433,40	621,67	12.552,31	118,91	0,95%	627,62	5,95
1 .6 Uso domestico-Sei o piu' componenti	9001	7.279,18		7.279,18	363,96	7.585,86	306,68	4,21%	379,29	15,33
2 .1 Uso non domestico-Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	18400	560,05		560,05	28,00	603,34	43,29	7,72%	30,17	2,17
2 .2 Uso non domestico-Campeggi,distributori carburanti	4140	216,28		216,28	10,81	234,20	17,92	8,28%	11,71	0,90
2 .4 Uso non domestico-Esposizioni,autosaloni	55520	1.784,40		1.784,40	89,22	1.922,17	137,77	7,72%	96,11	6,89
2 .8 Uso non domestico-Uffici,agenzie	7910	2.799,12		2.799,12	139,96	3.015,51	216,39	7,73%	150,78	10,82
2 .9 Uso non domestico-Banche,istituti di credito e studi professionali	18500	640,74		640,74	32,04	690,25	49,51	7,72%	34,51	2,47
2 .10 Uso non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,carteria	5200	288,73		288,73	14,44	277,86	-10,87	-3,76%	13,89	-0,55
2 .11 Uso non domestico-Edicola,farmacia,tobacco,plurilicenze	16200	365,89		365,89	18,29	394,22	28,33	7,74%	19,71	1,42
2 .12 Uso non domestico-Attività artigianali tipo botteghe(falegnameria, idra	14496	5.814,82		5.814,82	290,74	6.265,56	450,74	7,75%	313,28	22,54
2 .13 Uso non domestico-Carrozzeria,autofficina,elettrauto	9786	1.120,22		1.120,22	56,01	1.199,62	79,40	7,08%	59,98	3,97
2 .14 Uso non domestico-Attività industriali con capannoni di produzione	40744	8.856,55		8.856,55	442,83	9.540,80	684,25	7,72%	477,04	34,21
2 .15 Uso non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	45150	5.846,13		5.846,13	292,31	6.299,10	452,97	7,74%	314,96	22,65
2 .16 Uso non domestico-Ristoranti, trattorie,osterie,pizzerie	11022	7.140,60		7.140,60	357,03	7.690,57	549,97	7,70%	384,53	27,50
2 .17 Uso non domestico-Bar,caffè,pasticceria	6971	2.377,78		2.377,78	118,89	2.844,25	466,47	19,61%	142,21	23,32
2 .18 Uso non domestico-Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	7958	3.174,20		3.174,20	158,71	3.392,85	218,65	6,88%	169,64	10,93
2 .19 Uso non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	5700	399,26		399,26	19,96	424,61	25,35	6,34%	21,23	1,27
2 .20 Uso non domestico-Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	5000	901,62		901,62	45,08	971,39	69,77	7,73%	48,57	3,49
TOTALI		250.743,36		250.743,36	12.537,18	256.822,16	6.078,80	%	12.841,11	303,93

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

(Provincia di CREMONA)

Verbale n. 41 del 23/05/2023

Oggetto: **Parere sulla proposta di approvazione tariffe TARI anno 2023**

Il Revisore

visti:

- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- l'art. 1, commi 639-703, Legge n. 147/2013 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA);
- l'art 15-bis del DL 34/2019 e l'art 57-bis, comma 1, lettera b) del DL 124/2019 che hanno modificato la disciplina della TARI;
- l'art. 1, comma 527, Legge n. 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;
- l'art. 1, comma 169, Legge n. 296/2006, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- le modifiche proposte dal Servizio Tributi;
- lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.);

considerato:

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, "possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- che l'art. 30, comma 5 del Decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, ha disposto: limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i

comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

- che l'art. 52, comma 2, lett. b) del D.L. 25.5.2021 n. 73 ha previsto per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, l'ulteriore differimento al 31 luglio 2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
- che con deliberazione dell'Ente Territorialmente Competente si è proceduto alla predisposizione, secondo i contenuti di cui al metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani (MTR), del Piano Economico Finanziario (PEF);
- che tale Piano (PEF) è stato opportunamente predisposto dalla società Halley Informatica S.r.l., con sede legale in via circonvallazione, n. 131, 62024 – Matelica (MC) - P.IVA 0038435043, primaria società nel fornire questa tipologia di servizi.

richiamate:

- la proposta di deliberazione del C.C. n. 26 e 27 previste il giorno 27/06/2022, esecutive ai sensi di legge, con la quale sono oggetto di approvazione il Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 e le tariffe Tari anno 2022;
- l'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce necessario presupposto alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2023;
- il costo complessivo di gestione del servizio per l'esercizio 2023, evincibile da piano finanziario, pari a Euro 256.825,79.-, in linea con quanto previsto nel PEF triennale 2022-2025;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile Ufficio Ragioneria;
- la dichiarazione di veridicità dei dati da parte del Legale rappresentante di Servizi Comunali SpA e del Responsabile dell'Area Economica;

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Preso atto dei documenti sopra richiamati da cui si evince:

- il rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- il rispetto del requisito della completezza;

- il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza e semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- la coerenza con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;

ESPRIME

parere favorevole sulle proposte di deliberazione inerenti il piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023 e le relative le tariffe

Milano, 23 maggio 2023

IL REVISORE
Luca Bottero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate